REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/28 DEL 27.12.2010

Oggetto: **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa alla "Cava di Materiali inerti per uso civile, in località Gannì, nei Comuni di Quartu S. Elena e Maracalagonis". Proponente: ESA S.a.s.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società ESA S.a.s. ha presentato, a luglio 2009, ad esito della procedura di verifica conclusasi con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/14 del 18.3.2009, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di coltivazione e recupero della cava autorizzata in regime di prosecuzione denominata "Cava di Materiali inerti per uso civile località Gannì Quartu S. Elena (CA)", ricadente nei Comuni di Quartu Sant'Elena e Maracalagonis, ascrivibile al punto 8, lett. i), dell'allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008.

Il progetto sottoposto a VIA, avente una durata di circa 15 anni, è relativo al 1° lotto del progetto complessivo di coltivazione e recupero ambientale di durata cinquantennale, che porterà alla chiusura l'attività in questione.

La produzione complessiva è valutata pari a 885.682,91 m^3 in banco, cui corrispondono in circa 60.000 m^3 in banco annui di tout venant. Il materiale estratto sarà selezionato e lavato negli esistenti impianti di selezione e lavaggio ubicati internamente all'area di cava.

L'impostazione del piano di coltivazione proposta prevede il prioritario completamento dei lavori sul Cuccuru Gannì, consentendo alla fine del primo lotto la regolarizzazione morfologica del colle, il suo raccordo con le aree circostanti e il suo recupero con finalità naturalistiche. Relativamente alla coltivazione delle parti in fossa ai piedi del colle, il piano di coltivazione è stato progettato in modo da permettere, con le successive fasi del secondo e terzo lotto, il definitivo raccordo con le cave limitrofe.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato il 1° settembre 2009, in seguito alla regolarizzazione dell'istanza e al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, e che il giorno 14 ottobre 2009 ha avuto luogo la presentazione pubblica

dell'intervento nell'ambito della quale non sono state formulate osservazioni, né sono pervenute successivamente.

In data 19 novembre 2009 ha avuto luogo la conferenza istruttoria, nell'ambito della quale si è acquisita la nota del Comune di Maracalagonis che non ha rilevato elementi ostativi e si è appresa la necessità, da parte del Comune di Quartu Sant'Elena, di verificare la compatibilità del progetto con il Piano Urbanistico Comunale, previa apposita deliberazione del Consiglio comunale.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del Servizio SAVI su una comunicazione dell'8 giugno 2010, il Comune di Quartu S. Elena, in data 18 novembre 2010, ha trasmesso copia della deliberazione n. 97 del 3 novembre 2010 "Atto di assenso ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2002 sull'attività di cava in esercizio della Ditta Soc. E.SA. sas in località Cuccuru Gannì", con al quale il Consiglio comunale ha deliberato:

- "di esprimere ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2002, relativamente al primo lotto operativo, il proprio assenso per la prosecuzione dell'attività di cava e contestuale ripristino ambientale che dovrà essere promosso gradualmente e parallelamente in relazione al completamento del lotto operativo della proposta della soc. E.sa. sas;
- di incaricare gli uffici a comunicare il parere definitivo in conformità al punto 1 con la seguente raccomandazione: venga garantito mediante la predisposizione di opportune soluzioni progettuali, il coordinamento, anche sotto il profilo temporale, delle esigenze connesse al ripristino ambientale con l'attività estrattiva, in corso o dismessa, confinante".

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), tenuto conto di quanto emerso in sede di Conferenza nonché della deliberazione n. 97 del 3 novembre 2010 del Consiglio Comunale di Quartu Sant'Elena, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. la coltivazione dovrà procedere secondo le fasi e le modalità indicate nel Piano di coltivazione, provvedendo al recupero contestuale della porzione degli scavi progressivamente esauriti così come indicato nel piano di recupero;

2. relativamente alla coltivazione delle parti di giacimento prossime ai limiti dei confini oltre i quali si svolgono altre attività (confine con la cava M.Sac Ganny e con la discarica F.lli. Melis) o comunque di proprietà di terzi (confine con la cava dismessa F.lli Melis), le condizioni di sicurezza e le modalità di svolgimento dei lavori dovranno essere preventivamente valutati e concordati con il Servizio Attività Estrattive;

3. gli scarti prodotti durante le fasi di prosecuzione della coltivazione da stoccarsi in attesa del riutilizzo per le operazioni di riprofilatura e ritombamento, nonché i cumuli di tali materiali già presenti nel sito e derivanti dalle pregresse coltivazioni dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2008; a tale scopo il progetto da sottoporsi a autorizzazione dovrà essere corredato da apposito Piano di gestione dei Rifiuti Minerari redatto ai sensi del citato decreto;

4. i materiali derivanti dalle demolizioni previste dei fabbricati esistenti dovranno essere smaltiti in siti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;

5. relativamente alla fase di asportazione del terreno vegetale:

   - il suolo asportato dovrà essere stoccato separatamente evitando mescolamenti del suolo agrario con i materiali sterili, in cumuli di altezza non superiore a 2 metri e ordinatamente dislocati in aree protette dalla potenziale azione eolica;

   - allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri, qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;

6. al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno. In particolare:

   - le operazioni di manutenzione, nonché il rifornimento dei mezzi, dovranno essere effettuate esclusivamente in un’area appositamente attrezzata e idoneamente impermeabilizzata;

   - in caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;

7. ai fini della salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, compatibilmente con le operazioni di coltivazione, dovrà essere effettuato il tombamento della fossa, con materiale sterile proveniente dallo stesso sito, sino ad una quota tale da garantire un adeguato franco con la superficie freatica; ai fini del soddisfacimento dei bisogni idrici dell’impianto di frantumazione e

lavaggio del materiale, dovrà in primo luogo utilizzarsi l'acqua ricircolata dal bacino di decantazione delle torbide e, per le eventuali eccedenze, potrà essere messo in opera, previa autorizzazione, un pozzo realizzato a regola d'arte;

8. dovrà essere predisposta una rete di raccolta delle acque meteoriche afferenti alle aree di coltivazione e delle aree di stoccaggio; tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) provenienti dalle aree dove si svolgono attività tipicamente sporcanti (come definite dall'art. 2, lett. g) della Disciplina degli scarichi, approvata con la Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008), tra cui le aree scoperte dell'impianto di frantumazione, le aree scoperte destinate al deposito e alla manutenzione dei mezzi meccanici, dovranno essere convogliate e sottoposte a trattamento, al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico in funzione del recettore finale o del loro riutilizzo;
9. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri:
   - per evitare fenomeni di erosione eolica dovrà essere garantita, nei periodi con condizioni meteorologiche sfavorevoli, l'aspersione con acqua dei cumuli di materiale;
   - le piste interne e le restanti aree interessate dai lavori dovranno essere mantenute in condizioni di umidità tali da evitare la dispersione di polveri al di fuori dell'ambito estrattivo;
   - dovranno essere stabilite delle rigorose procedure operative che, in particolare, prevedano, nelle fasi di trasporto dei materiali, la limitazione della velocità dei mezzi;
   - per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione, dovrà essere effettuato un monitoraggio ambientale delle polveri aerodisperse (totali e frazioni sottili) nelle aree limitrofe alla cava e in corrispondenza dei principali recettori sensibili, secondo modalità da concordarsi con l'ARPAS;
10. al fine della mitigazione dell'impatto acustico derivante dall'esercizio dell'impianto:
    - dovrà essere acquisito il parere dell'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena, relativamente alla futura classificazione acustica dell'area in esame;
    - dovrà essere effettuato, a cura della Società proponente, un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori a detta zonizzazione. Qualora gli esiti del monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata;

- la documentazione relativa al monitoraggio dovrà essere trasmessa all'ARPAS ed al Comune di Quatru Sant'Elena;

11. con riferimento al progetto di recupero:
    - a fine attività dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture o manufatti funzionali all'attività estrattiva, comprese eventuali vasche di decantazione, pavimentazioni, etc.;
    - l'utilizzo dei limi derivanti dalle operazioni di selezione e lavaggio del tout venant, ai fini della ricostituzione del suolo nella fase di recupero ambientale, previo arricchimento di materiale organico e miscelazione con terreno fertile, dovrà essere definito nel piano di gestione dei rifiuti minerari di cui al D.Lgs. n. 117/2008;
    - eventuali volumi di materiale non commercializzato e sterile in esubero dovranno essere prioritariamente riutilizzati nelle fasi di recupero per il rimodellamento dei fronti e come riempimento dei vuoti di coltivazione;
    - su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
    - al termine del recupero morfologico e pedologico, tutte le superfici dovranno essere inerbite con tecniche idonee, mediante l'utilizzo di specie erbacee autoctone autoriseminanti, di provenienza certificata; sulle scarpate, la semina dovrà comprendere anche specie basso arbustive, oltre che erbacee;
    - su tutte le superfici dovrà essere ricostituita una copertura vegetale arboreo – arbustiva, mediante messa a dimora di specie autoctone appartenenti alla vegetazione potenziale del sito, con riferimento alla serie dell'olivastro (serie n. 10 del Piano Ambientale Forestale regionale); dovrà essere escluso l'impiego di specie esotiche e varietà ornamentali; la disposizione delle piantine dovrà essere irregolare, per gruppi plurispecifici;
    - dovranno essere effettuate tutte le cure colturali e risarcimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di rinaturalizzazione dell'area, in modo da garantire una densità finale non inferiore a 800 piante per ettaro;
    - durante l'esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto (agronomo, o forestale) al fine di evitare/mitigare eventuali impatti

non previsti in fase progettuale, verificare la corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo, ed effettuare la scelta delle specie vegetali da impiantare;

12. al fine di consentire il periodico riscontro dei risultati raggiunti con le opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione, dovrà essere predisposta una relazione descrittiva, corredata di documentazione fotografica e planimetrie, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione. Detta relazione periodica di monitoraggio dovrà essere trasmessa al Servizio SAVI, al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, all'ARPAS e ai Comuni di Quartu Sant'Elena e Maracalagonis, con periodicità triennale;

13. prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI, al Servizio Tutela paesaggistica per le Provincie di Cagliari e Carbonia Iglesias, al Servizio Attività Estrattive, la Provincia di Cagliari, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Cagliari e all'ARPAS gli elaborati progettuali significativi che recepiscono le prescrizioni cui ai punti n. 7 e n. 8

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Cava di Materiali inerti per uso civile località Gannì", nei Comuni di Quartu Sant'Elena e Maracalagonis, proposto dalla ESA Sas, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di Quartu Sant'Elena e Maracalagonis, la Provincia di Cagliari, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la presente deliberazione ha validità coincidente con il periodo di

vigenza dell'autorizzazione da rilasciare da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria e la prosecuzione dell'attività dovrà essere comunicata al Servizio SAVI.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa